AN
BSC
Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

"I mafiosi temono la confisca. Un mafioso senza ricchezza è come un re senza scettro."

Commissione Parlamentare Antimafia - 1994

"Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l'economia legale e quella illegale."

Pio La Torre

ANBSC

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (in sigla, ANBSC) gestisce, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni immobili, mobili ed aziendali sequestrati e poi confiscati in via definitiva, affinché vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali.

Istituita nel 2010 con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, l'ANBSC è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministro dell'interno. Ha sede a Roma, con sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano.

Con la sua attività l'Agenzia favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni sui beni e il superamento di eventuali criticità relative alla loro destinazione sin dalla fase del sequestro, fornendo ausilio e supporto all'Autorità giudiziaria e provvedendo alla gestione diretta dei beni, dopo la confisca, fino alla loro destinazione.

La storia

La nascita dell'ANBSC è strettamente legata alle vicende che hanno interessato il nostro Paese nei primi anni '80, caratterizzati dal dilagare del fenomeno della criminalità organizzata.

Proprio in tale periodo storico, infatti, è emersa la consapevolezza della necessità, per rendere efficace il contrasto al fenomeno mafioso, di predisporre una strategia repressiva che attribuisse un ruolo decisivo all'aggressione ai patrimoni con i quali le associazioni criminali si potenziano e si finanziano.

Nel percorso evolutivo-normativo che ha portato alla nascita dell'Agenzia, una prima importante tappa è rappresentata dalla Legge Rognoni-La Torre (Legge 646/82). Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1980 che aveva come primo firmatario l'On. le Pio La Torre, ucciso per mano della mafia proprio nel 1982, e alla cui formulazione tecnica avevano collaborato due magistrati della Procura di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La Legge Rognoni-La Torre è stata approvata dal Parlamento il 13 settembre del 1982, dieci giorni dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. A seguito di quel tragico evento, si era rafforzato il forte dissenso popolare nei riguardi della criminalità organizzata, che ha costituito una ulteriore spinta all'approvazione del testo normativo.

Per la prima volta nel nostro ordinamento ha trovato spazio il principio secondo il quale, per contrastare in maniera efficace le organizzazioni criminali di tipo mafioso, è necessario aggredirne i patrimoni, evitando che i criminali, attraverso l'investimento degli ingenti capitali ottenuti illecitamente in nuove attività economiche, commerciali e finanziarie, possano continuare a corrompere e alterare interi settori di mercato.

In relazione ai beni confiscati, le principali novità della legge Rognoni-La Torre possono essere così sintetizzate:

- introduzione nel codice penale italiano dell'art. 416-*bis (*A*ssociazione di tipo mafioso)* che, a prescindere dalla commissione di reati specifici, vieta e punisce il fenomeno mafioso di per se stesso, come reato associativo, rendendo possibile colpire in maniera diretta anche la sola partecipazione a una organizzazione mafiosa (inserimento del reato di associazione di tipo mafioso);
- previsione della confisca obbligatoria dei beni per coloro che appartengono ad associazioni mafiose. L'art. 1, comma 7, dispone infatti che "nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego";
- possibilità di disporre il sequestro dei beni appartenuti al soggetto destinatario di un procedimento di prevenzione, accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso se il valore di tali beni risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero se si ha motivo di ritenere, sulla base di indizi, che i beni di cui dispone, direttamente o indirettamente, siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Negli anni successivi alla sua promulgazione, la legge Rognoni-La Torre, forse per la sua origine emergenziale, ha evidenziato alcune criticità in relazione alla gestione dei beni confiscati. Con l'emanazione del D.L. 230/1989, convertito nella L. 282/1989, viene innanzitutto stabilito che l'amministratore giudiziario, nominato dal giudice delegato, per prendersi cura dei beni, dal sequestro alla confisca, continui ad esercitare le sue funzioni fino alla destinazione, per la quale vengono previsti diversi utilizzi.

In particolare, per la prima volta viene considerata la possibilità di conservare i beni immobili confiscati al patrimonio dello Stato, consentendone la relativa utilizzazione, ovvero di trasferirli a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinati al perseguimento di fini istituzionali. Per i beni costituiti in azienda, invece, viene prevista la cessione, anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale, oltre alla vendita o alla liquidazione. La destinazione è deliberata dal Ministro delle finanze su proposta del Prefetto.

Altro passaggio determinante, di elevato valore simbolico, nel percorso di destinazione dei beni confiscati è costituito dall'approvazione della Legge n.109 del 7 marzo 1996.

Partendo dal presupposto che per contrastare la criminalità organizzata e ripristinare la legalità risultasse essenziale coinvolgere l'opinione pubblica e che un forte messaggio in tal senso fosse rappresentato dalla restituzione dei beni a quella stessa popolazione danneggiata dal fenomeno criminale, la Legge del '96 ha avuto il merito di prevedere che i beni confiscati, trasferiti agli enti territoriali venissero utilizzati, non solo per fini istituzionali, ma anche per fini sociali, con la conseguenza di impedire una riappropriazione degli stessi da parte delle organizzazioni criminali, e di rendere effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità sociale.

I successivi interventi normativi sono stati rivolti per lo più alla soluzione delle criticità procedurali. In particolare, l'amministrazione dei beni è passata dal Ministero delle finanze all'Agenzia del demanio, mentre la competenza alla loro destinazione un tempo affidata al Ministro delle finanze è poi stata attribuita al Direttore dell'Agenzia del demanio ed in ultimo ai Prefetti.
In ogni caso, l'aumento dei beni confiscati e le sempre più complesse attività da definire nell'ambito della loro gestione e destinazione hanno evidenziato la necessità di istituire un'unica struttura che ne assicurasse una più efficace amministrazione e consentisse una loro più rapida destinazione.

Si è così arrivati al D.L. 4 febbraio 2010 n. 4 convertito in Legge n.50 del 31 marzo 2010, poi confluito nel Codice Antimafia D.lgs. 109/2011 (di seguito CAM), che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di soddisfare la necessità di istituire una cabina di regia nazionale che garantisse la gestione unitaria e coordinata dei beni sequestrati e confiscati.

La missione

L'obiettivo principale dell'Agenzia è la destinazione dei beni confiscati definitivamente alle mafie per garantire la restituzione del bene patrimoniale alla collettività danneggiata dalla criminalità. In funzione di tale finalità, i compiti dell'Agenzia si estendono dalla fase c.d. "giudiziaria", dal sequestro alla confisca definitiva, durante la quale l'Amministrazione svolge un ruolo di supporto all'Autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni, anche per facilitarne l'assegnazione provvisoria, per poi proseguire nella fase c.d. "amministrativa", dal provvedimento di confisca fino alla destinazione dei beni, svolgendo le funzioni necessarie all'amministrazione degli stessi. Inoltre, anche nella fase successiva alla destinazione, l'Agenzia svolge, unitamente ai Nuclei di Supporto costituiti presso le Prefetture, un'importante azione di monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, a garanzia dell'effettiva reintegrazione dei patrimoni confiscati nel tessuto sociale e legale. In caso di mancato o difforme utilizzo, l'ANBSC può disporre la revoca del decreto di destinazione.

L'azione dell'Agenzia, in sinergia con quella di tutti gli altri attori del processo, è dunque fondamentale affinché si possa instaurare la reale percezione della presenza delle Istituzioni garanti della legalità sul territorio, attraverso la promozione e la valorizzazione dei beni confiscati a beneficio dei cittadini.

I compiti dell'ANBSC

I compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono elencati all'art. 110 del Codice Antimafia e consistono principalmente:

- nell'acquisizione dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, anche con uno scambio bidirezionale con il sistema informativo del Ministero della Giustizia;
- nell'ausilio all'Autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione e penali (esclusivamente per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), con il fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali;
- nell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello in esito dei procedimenti di prevenzione e penali (esclusivamente per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);
- nell'adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

La Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati attraverso le politiche di coesione

Con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 53 del 25 ottobre 2018 è stata approvata la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati attraverso le politiche di coesione.
L'Obiettivo generale della Strategia è quello di agevolare un utilizzo efficace ed efficiente dei beni immobili e aziendali confiscati alla criminalità organizzata, grazie alla promozione di interventi di valorizzazione sostenuti, anche finanziariamente, dalle politiche di coesione.

Tale finalità di carattere generale viene declinata attraverso i seguenti tre Obiettivi specifici:

1. rafforzamento della capacità e della cooperazione degli attori istituzionali responsabili del processo di sottrazione, valorizzazione e restituzione alla società dei patrimoni illegalmente accumulati;
2. politiche di valorizzazione dei beni immobili confiscati;
3. reimmissione nel circuito dell'economia legale delle aziende confiscate alla criminalità organizzata o dei beni ad esse pertinenti.

Per ognuno di tali obiettivi sono puntualmente definiti degli indicatori di risultato e vengono previste delle azioni prioritarie, tendenti nel loro insieme alla diffusione di *best practices* e alla sperimentazione e sviluppo di innovativi modelli progettuali.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate al reimpiego dei beni confiscati, particolare rilievo assumono quei cespiti che, per la loro peculiare storia criminale, possono considerarsi "esemplari", in quanto simbolici e rappresentativi – anche nel sentire popolare – del prevalere della legalità e delle Istituzioni sulle forme più pervasive e cruente della malavita organizzata.

Ad essi si rivolge la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, affidata all'ANBSC in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, attraverso il Tavolo di indirizzo e verifica, ne cura prioritariamente l'individuazione e ne assicura la successiva valorizzazione, mediante l'impiego di Fondi Strutturali nonché del Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione, destinati alla progressiva realizzazione del Piano di valorizzazione di beni confiscati esemplari, ad oggi riservato alle Regioni del Mezzogiorno.

L'individuazione di tali beni avviene attraverso un processo *bottom-up* che vede il coinvolgimento attivo delle Regioni, chiamate a "candidare" beni ritenuti esemplari nell'ambito dei rispettivi territori, attraverso una propria Strategia di valorizzazione, da approvarsi sulla base dei princìpi fissati dalla Strategia Nazionale.

Gli organi dell'ANBSC

Sono organi dell'Agenzia:

- **Il Direttore**: scelto tra Prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio o magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tra le altre attività, assume la rappresentanza legale dell'Agenzia; convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della Giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

- **Il Consiglio Direttivo**: è presieduto dal Direttore dell'Agenzia. È composto da due magistrati di cui uno designato dal Ministro della giustizia e l'altro dal Procuratore nazionale antimafia, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali, designati di concerto dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali, designato dalla Presidenza dei Ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.
  Tra gli altri compiti, il principale è costituito dalla destinazione dei beni confiscati, revocandone la destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo; approva il bilancio dell'Agenzia; emana linee guida interne; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali.

- **Il Comitato consultivo di indirizzo**: presieduto dal Direttore dell'Agenzia, è composto da un esperto in materia di politica di coesione territoriale, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale «sicurezza», da un rappresentante delle regioni, da uno dei comuni, da uno delle associazioni sindacali, da uno delle associazioni destinatarie di beni sequestrati/confiscati.
  Tale organo esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Direttore dell'Agenzia, dal Consiglio Direttivo o dall'Autorità giudiziaria.

- **Il Collegio dei revisori:** è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti ed è nominato con decreto del Ministro dell'interno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
  Esso provvede al riscontro degli atti di gestione, alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo e alle verifiche di cassa con frequenza trimestrale.

Organico e Sedi

Organico

L'Agenzia ha una dotazione organica di 200 unità (di cui 19 dirigenti e 181 unità di personale non dirigenziale). Al momento della sua istituzione nel 2010, il Legislatore aveva previsto una dotazione di sole 30 unità.

Inoltre, l'Agenzia può avvalersi, in posizione di comando/distacco, di un'aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente ad amministrazioni pubbliche, nonché di ulteriori 10 unità di personale con qualifica dirigenziale o equiparata (incarichi speciali).

Sedi

L'Agenzia Nazionale è oggi articolata in quattro Direzioni generali e in quindici uffici dirigenziali. La sede principale è a Roma a cui si aggiungono quattro sedi secondarie: Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo.

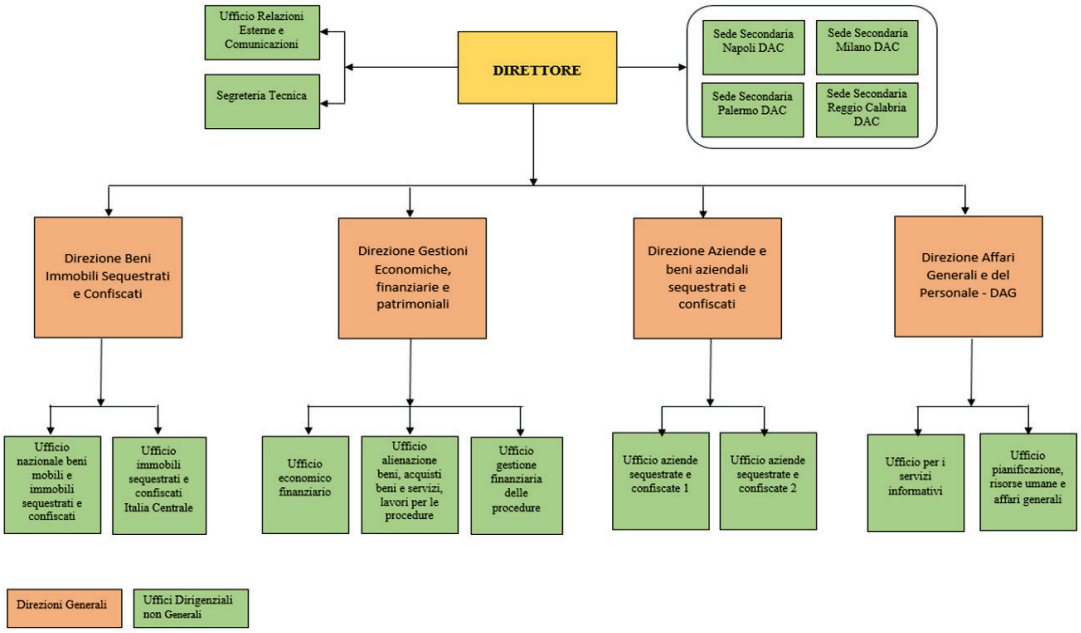

La distribuzione territoriale delle competenze per i beni mobili e immobili

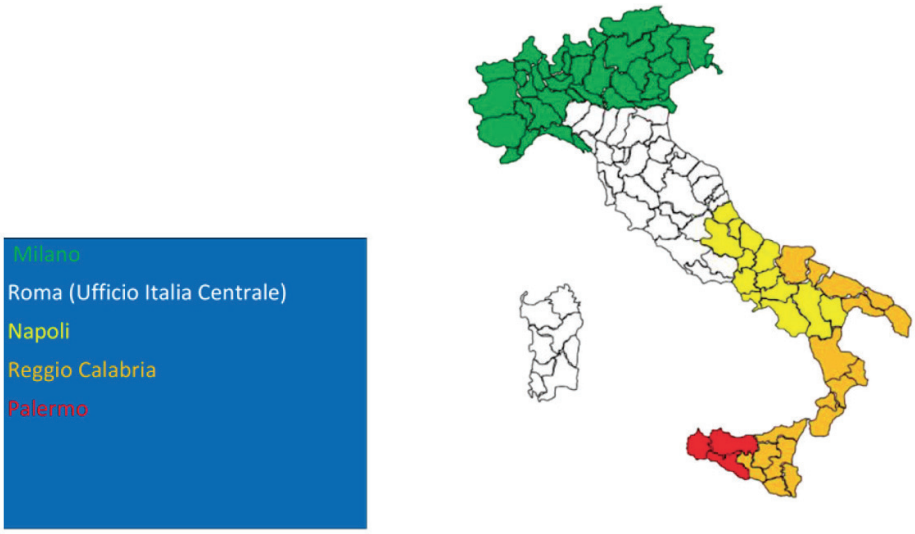

La distribuzione territoriale delle competenze per le aziende ed i beni aziendali

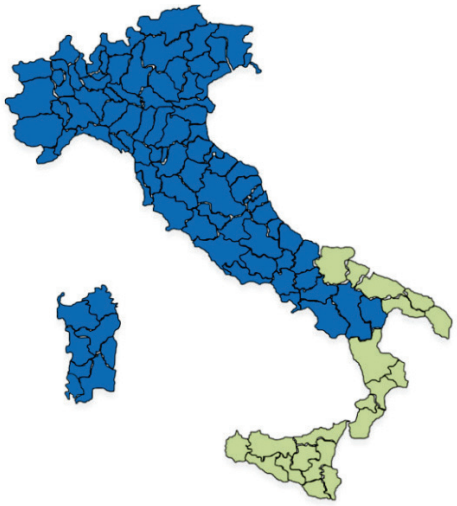

Ufficio Aziende sequestrate e confiscate 1

Ufficio Aziende sequestrate e confiscate 2

Le strutture ausiliarie

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'ANBSC si avvale di strutture ausiliarie previste dal Codice Antimafia: i Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture, disciplinati dall'art.112 del CAM, e i Tavoli provinciali permanenti, disciplinati dall'art. 41-*ter* del CAM.

I Nuclei di Supporto coadiuvano l'Agenzia per le attività istruttorie finalizzate alla destinazione e all'effettivo trasferimento dei beni, con particolare riguardo alla diffusione, nei confronti dei potenziali destinatari, di ogni utile informazione sullo stato dei beni e sul loro possibile utilizzo, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo dei beni, una volta destinati.

Inoltre, presso le Prefetture possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 41-*ter* del CAM, i **Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate** aventi il compito di favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali durante il percorso di reinserimento nell'economia legale; dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende; favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

L'area di competenza dell'Agenzia

L'Agenzia amministra i beni (immobili, aziende, beni mobili e prodotti finanziari) oggetto di misure ablatorie penali (esclusivamente per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e di prevenzione.

Le linee d'intervento dell'ANBSC possono essere inquadrate lungo tre direttrici:

- **dal sequestro fino alla confisca di secondo grado**, supporta il giudice e l'amministratore giudiziario (ausilio) al fine di rendere possibile l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
- **dalla confisca di secondo grado alla confisca definitiva**, amministra "per conto di chi spetta" i beni confiscati, autorizzando gli atti di gestione previa acquisizione, per quelli di natura straordinaria, del preventivo nulla osta del giudice;
- **dopo la confisca definitiva**, amministra i beni ai fini di procedere alla loro destinazione pubblicistica e controlla, dopo la relativa assegnazione, il corretto utilizzo secondo le finalità previste dalla norma (monitoraggio).

La destinazione dei beni immobili

La disciplina della destinazione dei beni immobili è contenuta nell'articolo 48, comma 3, del Codice Antimafia.

Tali beni possono:

- essere mantenuti al patrimonio dello Stato per essere utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche per usi governativi o pubblici salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- essere mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
- essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, ma in tale ultimo caso con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali o per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Gli enti locali potranno gestire i beni

direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore;

- essere assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni del terzo settore, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
- essere destinati, laddove non sia possibile effettuare altra destinazione, alla vendita.

La vendita è considerata una opzione residuale, essendo preferibili le altre destinazioni, in particolare la restituzione del bene alla collettività danneggiata dalla presenza della criminalità organizzata.

Processo di Destinazione dei Beni Immobili

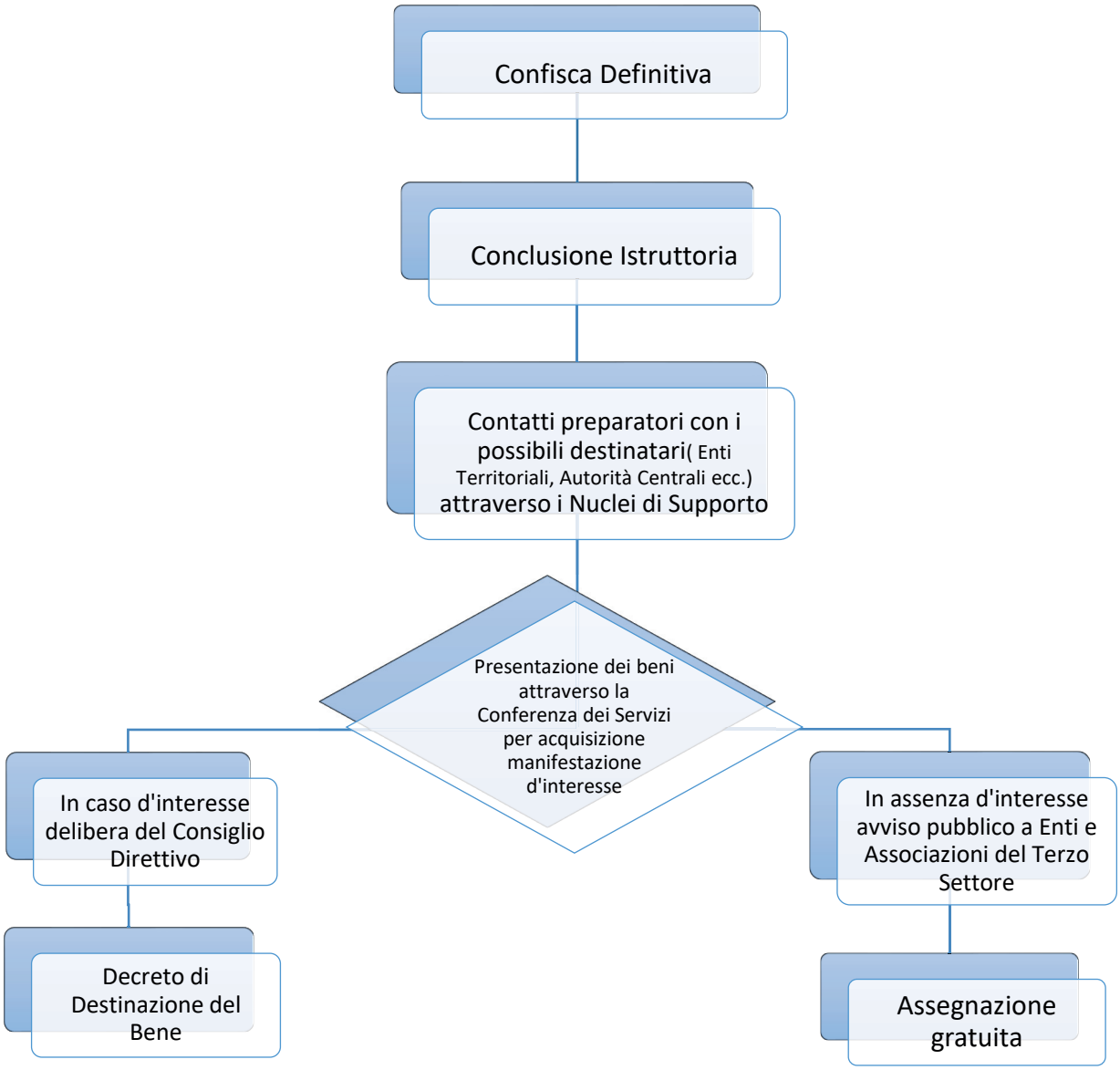

La destinazione dei beni mobili registrati

I beni mobili, al pari dei titoli e delle partecipazioni societarie, sono nella maggior parte dei casi destinati alla vendita ed i relativi proventi versati al Fondo Unico Giustizia al netto delle spese e delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime.

Per determinate tipologie di beni mobili registrati (autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico) la legge stabilisce la destinazione prioritaria in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È, altresì, previsto che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possano essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali oppure destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

Per beni improduttivi, oggettivamente inutilizzabili, non destinabili o non alienabili è prevista la destinazione alla distruzione o demolizione.

Processo di Destinazione dei Beni Mobili Registrati

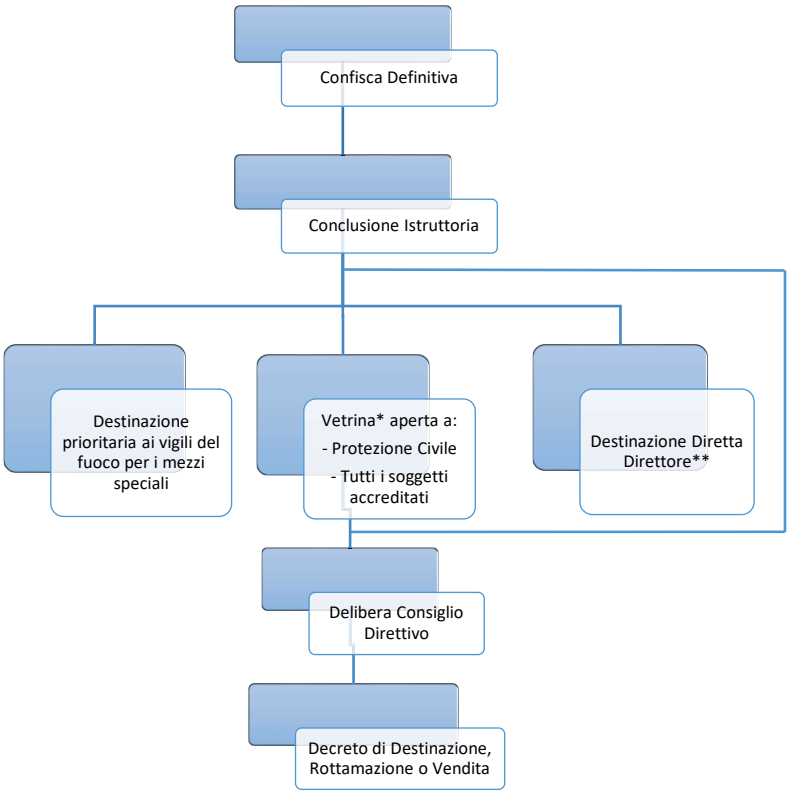

*Nella vetrina confluiscono i beni inoptati dai vigili del fuoco e tutti gli altri, la vetrina sarà prima aperta ai soggetti facenti parte del sistema della protezione civile poi agli altri soggetti accreditati. ** Nel caso in cui il bene sia già stato assegnato dal giudice prima della confisca di secondo grado il procedimento è semplificato e si procede, se permane interesse in capo al primo assegnatario, ad una diretta assegnazione da parte del Direttore.

La destinazione delle aziende

Le aziende, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del CAM, possono essere destinate:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'Agenzia;
c) alla liquidazione.

Possono altresì essere trasferite, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per finalità istituzionali al patrimonio indisponibile del comune, della provincia, della città metropolitana o della regione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico.

Le prospettive

La normativa di contrasto alla criminalità organizzata è in continua evoluzione, nella costante prospettiva di un adeguamento alle dinamiche della realtà criminale.

Pertanto, anche la normativa relativa alla gestione e destinazione dei beni confiscati risponde alle esigenze che nel tempo l'esperienza concreta evidenzia e che portano ad una ricerca di sempre migliori modalità organizzative.

Il primo obiettivo è quello della massima riduzione dei tempi di destinazione.

Il fattore tempo è certamente determinante per una immediata utilizzabilità sociale e istituzionale del bene, accentuato ulteriormente quando si tratta di aziende, che per loro natura devono rispondere a regole di mercato che necessitano di un costante adeguamento al fine di cogliere le migliori opportunità.

L'individuazione di adeguate modalità operative che rendono possibile il raggiungimento di questo obbiettivo ha già condotto ad importanti risultati in termini di incremento delle destinazioni, ma l'impegno è quello di individuare sistemi sempre migliori.

Inoltre, deve essere rafforzata la destinazione consapevole dei beni, rendendo possibile la migliore conoscenza delle loro caratteristiche ed eventuali criticità.

In questo senso, fondamentale è il ruolo svolto dai Nuclei di Supporto presso le Prefetture che, attraverso una continua interazione con i locali *stakeholder,* ed in

particolare con gli enti locali, sono in grado di rappresentare pienamente le opportunità offerte dalla destinazione dei beni immobili.

Inoltre, rilevando la necessità di garantire un sostegno agli enti locali, soprattutto di ridotte dimensioni, in particolare per ciò che attiene alle attività progettuali per il reperimento delle risorse necessarie alla valorizzazione dei beni confiscati, acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, l'ANBSC ha istituito sul proprio sito una specifica pagina denominata "L'Agenzia supporta i comuni", costantemente aggiornata, nel cui ambito vengono fornite utili indicazioni e rappresentate *best practices* che possono aiutare nella gestione dei beni e nel loro impiego.

L'attenzione internazionale verso il modello giuridico italiano in materia di beni confiscati è in continua crescita, nella considerazione che si tratta di un *unicum* per dimensione e complessità, soprattutto avuto riguardo alla loro destinazione sociale ed istituzionale.

Diversi Stati rappresentano all'Agenzia la necessità di approfondimenti sulla normativa e sui sistemi di gestione, alcuni dei quali nella prospettiva di una trasposizione nel proprio sistema ordinamentale.

In conclusione, una proficua gestione dei beni confiscati costituisce una fondamentale testimonianza dell'efficienza nazionale, nella consapevolezza che la stessa può essere realizzata solo attraverso una costante attenzione e collaborazione delle istituzioni e della società civile.

Sito internet

www.benisequestraticonfiscati.it

Contatti

ANBSC - UFFICI CENTRALI
Via del Quirinale, n.28 -00187 Roma
06.68410001-03-27
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

SEDE SECONDARIA DI **MILANO**
Via Vivaio, 1- 20122
Tel. 02.65535505
segreteria.mi@anbsc.it

SEDE SECONDARIA DI **NAPOLI**
Via Concezio Muzy, n.1 Complesso Castel Capuano-80139 Napoli
Tel. 081.4421901
segreteria.na@anbsc.it

SEDE SECONDARIA DI **REGGIO CALABRIA**
Via Amendola, is. 66, n.2 89123-Reggio Calabria
Tel. 0965.317911
segreteria.rc@anbsc.it

SEDE SECONDARIA DI **PALERMO**
Via Vann'antò, n.4 90145 Palermo
Tel. 091.6989611
segreteria.pa@anbsc.it

ANBSC
Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata